

I732 - AUMENTO PREZZI BITUME

Provvedimento n. 22322

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 aprile 2011;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (in seguito, TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento del 19 maggio 2010, con il quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, per una presunta violazione dell'articolo 101 del TFUE, nei confronti delle società Alma Petroli S.p.A., Api-Anonima Petroli Italiana S.p.A., ERG Petroli S.p.A., Eni S.p.A., Esso Italiana S.r.l., IES-Italiana Energia e Servizi S.p.A., Iplom S.p.A., Shell Italia S.p.A. e Total Italia S.p.A., al fine di accertare l'eventuale esistenza di un'intesa volta alla determinazione congiunta del livello dei prezzi del bitume e/o ad una compartimentazione dei mercati;

VISTO il proprio provvedimento del 6 ottobre 2010, con il quale l'Autorità ha ritenuto gli impegni presentati dalla società Eni S.p.A. manifestamente inidonei a far venir meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria e ne ha, pertanto, disposto il rigetto;

VISTO il proprio provvedimento del 21 ottobre 2010, con il quale l'Autorità, a seguito del perfezionamento dell'operazione di fusione per incorporazione di Total Italia S.p.A. in ERG Petroli S.p.A., ha disposto la prosecuzione del presente procedimento nei confronti della società TotalErg S.p.A. in luogo delle società Total Italia S.p.A. e ERG Petroli S.p.A.;

SENTITI in audizione i rappresentanti di Alma Petroli S.p.A., in data 8 ottobre 2010, Api-Anonima Petroli Italiana S.p.A., in data 5 ottobre 2010, TotalErg S.p.A. per la posizione di ERG Petroli S.p.A., in data 29 ottobre 2010, Eni S.p.A., in data 11 novembre 2010, Esso Italiana S.r.l., in data 15 ottobre 2010, IES-Italiana Energia e Servizi S.p.A., in data 19 ottobre 2010, Iplom S.p.A., in data 30 settembre 2010, Shell Italia S.p.A. 21 ottobre 2010 e TotalErg S.p.A. per la posizione di Total Italia S.p.A., in data 28 ottobre 2010;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata alle Parti in data 15 febbraio 2011;

CONSIDERATO che, a seguito della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie alle Parti, non sono pervenuti documenti o altre memorie scritte e che non è stata presentata richiesta di audizione finale dinanzi al Collegio, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del D.P.R. n. 217/98;

VISTA la propria comunicazione alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento n. 1/2003;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. L'Autorità ha ricevuto delle segnalazioni da parte di singole imprese e associazioni di imprese attive nel settore dell'edilizia e delle costruzioni stradali, tra cui in particolare la segnalazione dell'ANCE Toscana – Consulta Autonoma Toscana dell'Industria Edilizia, in relazione ad anomalie negli andamenti dei prezzi del bitume stradale in alcune regioni italiane a partire dall'estate 2008


e, più in generale, in relazione ad asseriti fenomeni di distorsione della concorrenza nei mercati della vendita ex-raffineria (all'ingrosso) di tale prodotto.

2. Nel mese di novembre 2009, l'Autorità ha inviato alle maggiori società petrolifere operanti nel settore del bitume una prima richiesta di informazioni avente ad oggetto, in particolare: la produzione totale di bitume per singola raffineria, le variabili che incidono sulle scelte produttive, le quantità esportate, quelle commercializzate sul territorio italiano, la quota di mercato detenuta, la disaggregazione dei volumi di vendita su base regionale, le modalità di vendita del prodotto, l'elenco nominativo dei primi 10 clienti, con indicazione dei volumi ritirati e del prezzo praticato per il periodo 2007-2009, nonché della distanza dalla base di carico, eventuali situazioni di assenza/carenza di prodotto verificatesi nel medesimo arco temporale. Nel mese di marzo 2010 è stata inviata una seconda richiesta di informazioni al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi in relazione specificatamente ai periodi di interruzione dell'attività delle raffinerie attive nella produzione di bitume, distinguendo tra manutenzione programmata e interventi straordinari.

3. Sulla base delle segnalazioni ricevute nonché della documentazione in proprio possesso, in data 19 maggio 2010 l'Autorità ha avviato, ai sensi dell'articolo 101 del TFUE e dell'articolo 14 della legge n. 287/90, un procedimento istruttorio nei confronti delle società Alma Petroli S.p.A., Api-Anonima Petroli Italiana S.p.A., ERG Petroli S.p.A. (ora incorporata in TotalErg S.p.A.), Eni S.p.A., Esso Italiana S.r.l., IES-Italiana Energia e Servizi S.p.A., Iplom S.p.A., Shell Italia S.p.A. e Total Italia S.p.A. (ora incorporata in TotalErg S.p.A.), al fine di verificare la sussistenza di eventuali comportamenti restrittivi della concorrenza consistenti in un coordinamento delle strategie commerciali tra le imprese che offrono il bitume stradale, quanto meno a partire dalla seconda metà del 2008.

4. In particolare, in un contesto di mercato oligopolistico, peraltro caratterizzato da una ridotta elasticità della domanda dovuta all'assenza di prodotti sostitutivi per gli usi del bitume, il procedimento istruttorio è stato volto ad accertare l'eventuale esistenza di un'intesa, sotto forma di accordo o pratica concordata, volta alla determinazione congiunta del livello dei prezzi del bitume e/o ad una compartimentazione dei mercati. Dall'attività di indagine svolta nella fase preistruttoria era infatti emerso che nel periodo oggetto di accertamento le società avevano praticato prezzi tra loro molto simili, che avevano seguito l'andamento della quotazione internazionale di riferimento nel periodo in cui quest'ultima era in ascesa, per discostarsene, verso l'alto, nella sua successiva fase discendente. La rappresentazione grafica di tale fenomeno è riportata nella Figura 1.

Figura 1: Prezzi medi ponderati delle Parti e quotazione Platt's dell'olio combustibile ad alto tenore di zolfo (2 gennaio 2007 – 30 ottobre 2009)



5. In assenza, almeno ad una prima analisi, di spiegazioni alternative del descritto fenomeno, il persistere del parallelismo dei prezzi anche nella fase di allontanamento dalla quotazione di riferimento poteva pertanto costituire un indizio di un possibile coordinamento della politica commerciale delle Parti.

II. LE PARTI

6. Alma Petroli S.p.A. (di seguito, ALMA) è una società che opera nella lavorazione e raffinazione di oli minerali, di bitumi e loro derivati e nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti petroliferi in Italia e all'estero. ALMA dispone di una raffineria a Ravenna costruita nel 1957 specificatamente per la produzione di bitumi di alta qualità. Il capitale sociale di ALMA è interamente detenuto da 10 persone fisiche.

7. Api-Anonima Petroli Italiana S.p.A. (di seguito, API) opera nel settore della raffinazione del petrolio grezzo e nella commercializzazione e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio di prodotti petroliferi raffinati. API produce bitumi presso la propria raffineria di Falconara (AN), nonché per effetto di un conto lavorazione presso la raffineria di Ravenna di ALMA¹. API è soggetta al controllo esclusivo di API Holding S.p.A. e il gruppo API opera nei settori dell'importazione, raffinazione e vendita di prodotti petroliferi ed affini, in rete e nell'extra-rete sia in Italia sia all'estero.

8. ERG Petroli S.p.A. (di seguito, ERG, e ora incorporata in TotalErg S.p.A.²) operava, nel periodo oggetto di accertamento, nella commercializzazione in rete ed extra-rete di tutti i prodotti petroliferi derivati dall'attività di raffinazione. ERG deteneva una quota di partecipazione al capitale sociale della Raffineria di Roma S.p.A. (di seguito, Raffineria di Roma) pari al 28,12% e

¹ [\[Doc. 8.\]](#)

² [\[Decisione della Commissione del 21 maggio 2010, M 5781, TOTAL HOLDINGS EUROPE SAS/ERG SPA/JV.\]](#)

una quota di partecipazione del 25,86% della raffineria della Società Per Azioni Raffineria Padana Olii Minerali - S.A.R.P.O.M. (di seguito, SARFOM) a San Martino di Trecate (NO), presso le quali produceva bitumi.

9. Eni S.p.A. (di seguito, ENI) è una società attiva, direttamente e attraverso società controllate, nei settori del petrolio, del gas naturale, della petrolchimica, della finanza, dell'ingegneria e dei servizi. ENI produce bitumi in Italia presso le proprie raffinerie di Sannazzaro de' Burgondi (PV), Porto Marghera (VE), Livorno e Taranto.

10. Esso Italiana S.r.l. (di seguito, ESSO) svolge attività di raffinazione, trasporto e commercializzazione dei prodotti petroliferi. ESSO produce bitumi presso la propria raffineria di Augusta (SR) e presso la raffineria della società SARFOM, controllata al 74,14%. Il capitale sociale di ESSO è interamente detenuto dalla società Exxonmobil Petroleum & Chemical BVBA.

11. IES-Italiana Energia e Servizi S.p.A. (di seguito, IES) è una società che svolge le attività di raffinazione del petrolio nella propria raffineria di Mantova e commercializzazione in rete ed extrarete dei prodotti petroliferi raffinati. L'intero capitale sociale di IES è detenuto da MOL - Hungarian Oil and Gas PLC.

12. Iplom S.p.A. (di seguito, IPLOM) svolge attività di raffinazione, stoccaggio, movimentazione e commercializzazione di prodotti petroliferi raffinati e dispone della raffineria di Busalla (GE). Il capitale sociale di IPLOM è detenuto per il 99,83% da Finiplom S.A., per lo 0,07% dalla società Energy Management S.A. e per la restante parte da 6 persone fisiche.

13. Shell Italia S.p.A. (di seguito, SHELL) svolge attività di commercializzazione di prodotti petroliferi raffinati. La società non produce bitume in Italia e ha acquistato da raffinatori terzi la totalità del proprio fabbisogno. L'intero capitale sociale di SHELL è detenuto da Shell Italia Finanziaria S.p.A. la quale è, a sua volta, interamente controllata da The Shell Petroleum Company LTD.

14. Total Italia S.p.A. (di seguito, TOTAL e ora incorporata in TotalErg S.p.A.³) svolgeva attività di ricerca, produzione, raffinazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi. TOTAL controllava con il 71,9% Raffineria di Roma, presso la quale produceva bitumi.

15. TotalErg S.p.A. (di seguito, TOTALERG) è un'impresa comune tra TOTAL ed ERG, costituita mediante l'incorporazione di TOTAL in ERG, nella quale sono confluite le attività di raffinazione e vendita di TOTAL di ERG nell'Italia continentale e in Sardegna. Ancorché con provvedimento del 21 ottobre 2010⁴ l'Autorità abbia deliberato la prosecuzione del presente procedimento nei confronti di TOTALERG, nel prosieguo le due società verranno menzionate in maniera distinta dal momento che distinta era la loro posizione all'epoca dei fatti oggetto dell'istruttoria.

III. IL PROCEDIMENTO

III.a. L'attività istruttoria: ispezioni, richieste di informazioni, accesso alla documentazione agli atti, audizioni e comunicazione delle risultanze istruttorie

16. A seguito dell'avvio del procedimento istruttorio, in data 27 maggio 2010 sono stati effettuati accertamenti ispettivi presso le sedi delle società Parti del procedimento (ALMA, API, ERG, ENI,

³ *[Decisione della Commissione del 21 maggio 2010, M 5781, TOTAL HOLDINGS EUROPE SAS/ERG SPA/JV.]*

⁴ *[In Boll. n. 41/10.]*

ESSO, IES, IPLOM, SHELL e TOTAL) e presso la sede di Mediterranea Iciom S.r.l. (di seguito, MedIciom), impresa controllata da ESSO. Il 15 giugno è stato effettuato un secondo accertamento presso SHELL riguardante l'accesso all'archivio informatico del dipendente che è stato responsabile del settore bitume fino al 13 maggio 2010. Nel contesto degli accertamenti ispettivi, è stata consegnata alle Parti una richiesta di informazioni, le cui risposte sono pervenute nei mesi di giugno e luglio 2010.

17. A partire dal mese di luglio 2010 le Parti hanno iniziato ad esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento.

18. Dal 30 settembre all'11 novembre 2010 sono stati sentiti in audizione i rappresentanti di tutte le Parti del procedimento. In particolare, nel corso delle audizioni è stato chiesto alle Parti di: *(i)* chiarire se nella seconda metà del 2008 si siano verificati fenomeni di natura strutturale/economica idonei a spiegare l'apertura della forbice tra quotazione Platt's dell'olio combustibile al 3,5% e prezzi praticati; *(ii)* spiegare le modalità di fissazione dei prezzi di vendita; *(iii)* riportare i valori dei margini realizzati, delle quote di mercato e delle condizioni di domanda del bitume; *(iv)* illustrare i rapporti commerciali esistenti tra le Parti e le condizioni di trasparenza del mercato relativamente ai prezzi praticati dai concorrenti e alla destinazione finale del prodotto; e *(v)* indicare l'ambito territoriale di riferimento delle raffinerie e delle basi di carico, nonché l'estensione geografica del mercato.

19. In data 15 febbraio 2011 è stata inviata alle parti la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie.

III.b. Altre fasi del procedimento: impegni

20. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 14-ter della legge n. 287/90, con comunicazione del 27 agosto 2010, ENI ha presentato impegni volti a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria, consistenti in particolare nelle seguenti misure:

[omissis]5.

21. L'Autorità, nella riunione del 6 ottobre 2010, ha ritenuto gli impegni presentati da ENI inidonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria e ne ha pertanto disposto il rigetto. In particolare, l'Autorità ha ritenuto di procedere all'accertamento delle eventuali infrazioni contestate in quanto, in linea con l'ordinamento comunitario, le condotte oggetto di contestazione potevano risultare idonee ad integrare un'intesa orizzontale volta alla determinazione congiunta del livello dei prezzi nonché alla compartimentazione dei mercati, rientrante quindi tra le restrizioni più gravi della concorrenza.

IV. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

IV.a. Il mercato rilevante

22. Il bitume è un prodotto costituito da miscele di idrocarburi e composti organici complessi ad alto peso molecolare e viene ottenuto nell'ambito del processo di raffinazione del petrolio greggio partendo dai cosiddetti residui pesanti del processo di distillazione primaria. La percentuale di bitume che si ottiene dalla raffinazione del petrolio varia, generalmente, tra lo 0% e il 30% (da raffineria a raffineria e per lo stesso impianto, può variare nel tempo) e dipende dal tipo di greggio impiegato, dalla configurazione della raffineria e dalla scelta operata dal raffinatore come conseguenza del valore relativo dei prodotti petroliferi raffinati.

23. In generale, a seconda della raffineria, il bitume rappresenta una delle alternative di produzione per la frazione residua del fondo della distillazione sottovuoto⁶ o il sottoprodotto

⁵ *[Doc. 447. Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto sono stati ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

⁶ *[Si tratta del c.d. VPS, vacuum pipe still.]*

ottenuto dalla deasfaltazione al propano di una raffineria di lubrificanti⁷. Per le raffinerie che non dispongono di elevata capacità di conversione, la principale alternativa al bitume è la produzione di olio combustibile pesante (*heavy fuel oil*, HFO).

24. Il bitume è un prodotto sostanzialmente omogeneo, ancorché alcune differenze possano scaturire sia dal greggio utilizzato come materia prima sia da caratteristiche intrinseche dell'impianto di produzione del bitume della raffineria. Dai diversi tipi di bitume (cd. bitume tradizionale), attraverso opportuni processi di trasformazione, si ottengono poi una serie di prodotti quali i conglomerati bituminosi, le emulsioni bituminose, i bitumi modificati e le membrane e guaine bituminose.

25. Dal punto di vista della domanda, le due principali utilizzazioni del bitume sono quella legata all'attività di pavimentazione stradale e quella relativa all'attività di impermeabilizzazione nell'edilizia civile e industriale. Per questi due utilizzi, non esistono prodotti alternativi disponibili sul mercato rispetto al bitume.

26. In Italia la struttura dell'offerta è di tipo oligopolistico, il bitume viene prodotto in 11 raffinerie e trasferito anche presso alcune basi di carico⁸ dislocate sul territorio nazionale, principalmente nei pressi dei porti. La maggior parte delle raffinerie si trova nel nord Italia: Trecate (NO) (ESSO, ERG), Busalla (GE) (IPLOM), Mantova (IES), Ravenna (ALMA, API), cui si aggiungono le raffinerie settentrionali di ENI (Sannazzaro (PV), Marghera (VE) e Livorno). Scendendo verso sud si trovano poi le raffinerie di Roma (TOTAL, ERG), Falconara (AN) (API), Taranto (ENI) e Augusta (SR) (ESSO).

27. Generalmente ad ogni raffineria (o base di carico) corrisponde un determinato ambito territoriale di riferimento. Infatti, il bitume tradizionale viene trasportato allo stato liquido a temperature elevate, di norma tramite autobotti munite di impianti di riscaldamento auto-coibenti. Il costo di trasporto, in ragione di queste particolari modalità, ha una elevata incidenza sul prezzo finale del prodotto. Dalla documentazione agli atti risulta che da ogni punto di carico del prodotto (raffineria o deposito logistico) può essere economicamente servito un ambito avente un raggio la cui precisa individuazione non è agevole ma che può orientativamente essere stimato, in media, in circa 300 km ed è più ampio nei mesi estivi rispetto al periodo invernale⁹. Inoltre, la dislocazione delle raffinerie e delle basi di carico non è uniforme sul territorio nazionale. Infatti, nell'area centro nord del Paese sono presenti più raffinerie e basi di carico per il bitume rispetto alle aree del centro sud. Dunque, anche a motivo dell'incidenza del costo di trasporto, le condizioni strutturali di mercato variano significativamente tra le due aree del Paese.

28. Nel corso delle audizioni, le Parti hanno generalmente confermato che ogni raffineria/base di carico ha un proprio *hinterland* di riferimento per la commercializzazione del prodotto e che distanze maggiori possono essere coperte dai clienti rivenditori che provvedono al trasporto in proprio piuttosto che avvalersi di autotrasportatori terzi¹⁰. Più in generale, è stato fatto presente che non esiste un limite geografico in senso tecnico alla distanza che può essere raggiunta dal prodotto rispetto alla raffineria e alla base di carico di origine; la limitazione geografica delle vendite sarebbe infatti unicamente dovuta al costo di trasporto¹¹. In tal senso, diverse società hanno affermato di essere potenzialmente in grado di soddisfare la domanda proveniente da rivenditori che operano sull'intero territorio nazionale¹².

⁷ *[DAU, de-asphalting unit, vale a dire l'unità che genera i tagli di viscosità più elevata dalle basi lubrificanti, bright stock.]*

⁸ *[In particolare, Esso (attraverso Mediciom) e Eni dispongono di una base di carico a Napoli.]*

⁹ *[Doc. 38 e verbale dell'audizione di ESSO (doc. 475).]*

¹⁰ *[Verbale dell'audizione di IPLOM (doc. 465).]*

¹¹ *[Verbale dell'audizione di API (doc. 468).]*

¹² *[Verbali delle audizioni di IPLOM (doc. 465) e IES (doc. 480).]*

29. Tuttavia, le società che dispongono di una struttura produttiva (raffinerie) articolata su tutto il territorio nazionale, stabiliscono in genere prezzi (o sconti) differenziati per base di carico (ENI, ESSO, ERG). In particolare: ENI fissa una Quotazione Aziendale di Riferimento (QAR)¹³ [*omissis*]; ESSO¹⁴ ha dichiarato che *"i suoi clienti in Italia settentrionale e meridionale possono pagare prezzi [omissis]"*¹⁵; ERG pratica [*omissis*]¹⁶.

30. Nel caso di specie, non si ritiene necessario definire in modo univoco il mercato geografico di riferimento in quanto non muterebbe la valutazione concorrenziale della fattispecie oggetto di accertamento. In ogni caso, si può, in primo luogo, ragionevolmente escludere che il mercato abbia dimensioni soprannazionali, nonostante l'esistenza di un ingente flusso di esportazioni, soprattutto verso i paesi dell'area del Mediterraneo, passate da 984.000 ton nel 2007 a 1.198.000 ton nel 2008¹⁷. Le esportazioni presentano, infatti, modalità di vendita e condizioni di mercato distinte dalle vendite nazionali, con logiche di prezzo (contratti di durata indicizzati) assai diverse da quelle dei contratti *spot* che caratterizzano il mercato delle vendite interne. Inoltre, come meglio evidenziato nel prosieguo, nel periodo di interesse le importazioni di bitume sono state assolutamente marginali, pari a 15.000 ton nel 2008 (inferiori all'1% dei consumi nazionali).

31. Da quanto precede, emerge, in secondo luogo, che le condizioni concorrenziali risultano differenziate quantomeno tra Italia settentrionale e Italia meridionale, per via della diversa densità di raffinerie e basi di carico, che si riflette anche in diverse politiche di prezzo operate dalle società produttrici. Pertanto, in linea di principio, è possibile individuare due ambiti geografici dell'Italia centro-settentrionale e di quella centro-meridionale. Si tratta di ambiti caratterizzati da una ampia sovrapposizione, soprattutto per la presenza di raffinerie collocate ai confini dei due ambiti. Dal lato tirrenico, la raffineria di Roma appare in grado di rifornire sia zone (Lazio e Toscana) per le quali è in concorrenza con le basi del nord, sia zone (Campania) nelle quali compete con basi del sud¹⁸. Dal lato adriatico, l'area di afferenza della raffineria di Falconara si estende all'Emilia-Romagna, Marche, Umbria e parzialmente anche in Abruzzo, Lazio e Puglia¹⁹. Inoltre, si ha anche evidenza della possibilità di offerte in Puglia provenienti dalle raffinerie del nord²⁰.

IV.b. Caratteristiche del mercato: andamento della domanda e struttura dell'offerta

32. Unione Petrolifera, nelle sue ultime relazioni annuali²¹, riferisce che il bitume prodotto nelle raffinerie in Italia nel 2008 è stato pari a 3.643.000 tonnellate, in calo del 3,45% rispetto all'anno precedente, mentre, nel 2009 la produzione nazionale è rimasta sostanzialmente stabile con circa 3.684.000 ton. La domanda interna è stata pari a 2.392.000 ton nel 2008, in calo (-8,21%) rispetto all'anno precedente e ulteriormente in calo nel 2009 del 5,9%. La domanda è caratterizzata da una significativa stagionalità, come risulta dalla rappresentazione grafica di cui alla Figura 2 e dai dati riportati nella Tabella 1. Come già evidenziato, nel periodo oggetto di accertamento sono cresciute sia le esportazioni, passando da 984.000 ton nel 2007 a 1.198.000

13 [*Doc. 383.*]

14 [*Nel doc. 265 di ESSO si riscontrano COGS [omissis]. Sempre per ESSO, cfr. anche docc. 220, 225, 229.*]

15 [*Doc. 372.*]

16 [*Doc. 166.*]

17 [*Fonte: Unione Petrolifera, Relazione annuale 2008, 2009 e 2010.*]

18 [*Nel doc. 494 viene precisato che l'area tributaria della Raffineria di Roma è limitata a nord-ovest da Grosseto, a sud da Napoli e a est sino a Rieti e Terni. Cfr. anche verbale dell'audizione di TOTAL (doc. 493).*]

19 [*Verbale dell'audizione di API (doc. 468).*]

20 [*In un documento, un rivenditore riferisce di perdere volumi nelle zone di Foggia e Bari nord, che dovrebbero essere approvvigionate dalla raffineria di Taranto e che invece risultano rifornite da Falconara e Ravenna (doc. 120).*]

21 [*Fonte: Unione Petrolifera, Relazione annuale 2008, 2009 e 2010.*]

ton nel 2008 e a 1.402.000 ton nel 2009 sia le importazioni, i cui volumi sono tuttavia risultati molto limitati, passando da 5.000 ton nel 2007 a 15.000 ton nel 2008 e a 65.000 ton nel 2009.

Figura 2: Andamento della domanda interna su base mensile



Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

Tabella 1: Consumi di bitume su base mensile

	2006	2007	2008	2009
gennaio	94,0	125,0	135,0	89,0
febbraio	125,0	136,0	166,0	128,0
marzo	210,0	209,0	163,0	192,0
aprile	230,0	218,0	193,0	183,0
maggio	343,0	292,0	261,0	265,0
giugno	334,0	265,0	228,0	242,0
luglio	319,0	315,0	285,0	253,0
agosto	203,0	142,0	139,0	192,0
settembre	296,0	268,0	267,0	229,0
ottobre	321,0	271,0	266,0	232,0
novembre	283,0	237,0	207,0	226,0
dicembre	149,0	128,0	83,0	85,0

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

33. Alcuni documenti acquisiti nel corso delle ispezioni, nel commentare le condizioni del mercato, confermano la tendenza alla diminuzione della domanda interna, che ha interessato tutto il periodo considerato, dal 2007 fino ad almeno la prima parte del 2009²². Da un documento agli atti risulta che nel 2008 la domanda di bitume è diminuita del 25% rispetto agli ultimi tre anni²³. In un altro documento risulta poi che da dicembre 2007 a dicembre 2008 la domanda interna sia diminuita del 9%, mentre da marzo 2008 a marzo 2009 la diminuzione sarebbe stata dell'11,9%²⁴.

34. Nel corso delle audizioni, alcune Parti hanno evidenziato che, in tale contesto generalizzato di progressivo calo della domanda, i mesi di settembre/ottobre 2008 sarebbero stati caratterizzati da un andamento relativamente sostenuto, principalmente in considerazione della stagionalità della domanda²⁵.

35. Quanto alla struttura dell'offerta, dall'elaborazione dei dati sui volumi delle vendite di bitume forniti dalle Parti è possibile ottenere una indicazione del peso relativo delle stesse. Nella Tabella 2 che segue si rappresentano i valori in tonnellate e le quote nazionali riferite alle vendite delle società per gli anni 2007, 2008 e primi 10 mesi del 2009²⁶.

Tabella 2: Volumi venduti (tonnellate) e quote sul totale delle vendite delle Parti

Società petrolifere	2007	2008	2009 (fino al 31/10)
ENI	[omissis] [25-30%]	[omissis] [25-30%]	[omissis] [20-25%]
ESSO	[omissis] [20-25%]	[omissis] [20-25%]	[omissis] [15-20%]
API	[omissis] [10-15%]	[omissis] [10-15%]	[omissis] [15-20%]
TOTAL	[omissis] [10-15%]	[omissis] [10-15%]	[omissis] [10-15%]
IPLOM	[omissis] [10-15%]	[omissis] [10-15%]	[omissis] [10-15%]
IES	[omissis] [5-10%]	[omissis] [5-10%]	[omissis] [10-15%]
ERG	[omissis] [5-10%]	[omissis] [5-10%]	[omissis] [5-10%]
ALMA	[omissis] [5-10%]	[omissis] [inferiore all'1%]	[omissis] [1- 5%]
SHELL	[omissis] [inferiore all'1%]	[omissis] [inferiore all'1%]	[omissis] [inferiore all'1%]
Total Vendite Parti	2.101.793	100% 1.915.287	100% 1.582.072
			100%

22 [Doc. 365.]

23 [Doc. 335.]

24 [Doc. 285. Il calo tendenziale della domanda nel 2008 è stato compensato da "significativo aumento export", soprattutto verso i paesi africani.]

25 [Verbale dell'audizione di IES (doc. 480) e ALMA (doc. 470).]

26 [I dati della tabella 2 sono una elaborazione delle informazioni fornite dalle Parti sui volumi venduti. Il totale dei volumi venduti così ottenuto differisce da quello riportato in precedenza nel testo e tratto dalle relazioni di Unione Petrolifera, probabilmente a causa di alcune duplicazioni contenute in quest'ultimo.]

Fonte: elaborazioni della Direzione su dati forniti dalle Parti.

36. Dall'osservazione delle quote di mercato emerge che nel 2008 il settore era caratterizzato dalla presenza di due principali operatori (ENI ed ESSO), con quote che superavano il 20%. Ci sono poi cinque operatori di dimensioni medie, con quote che vanno da circa il 5% al 15% e, infine, due operatori residuali (ALMA e SHELL) con quote inferiori all'1%. Tra 2007 e 2008 le quote sono rimaste relativamente stabili. Nel 2009 si è invece assistito ad un arretramento di ENI e alla corrispondente crescita di alcuni operatori medi (API, IPLOM e IES).

IV.c. Modalità di definizione dei prezzi di vendita

37. Le società petrolifere operano sul mercato interno offrendo il bitume a prezzi *spot*, sulla base dei singoli ordini ricevuti. La tempistica delle variazioni dei prezzi risulta essere perlopiù settimanale. I clienti sono in ogni caso liberi di rifornirsi secondo convenienza, non esistendo rapporti di natura esclusiva, né vincoli contrattuali di durata.

38. Dalla documentazione agli atti risulta che, per le società petrolifere verticalmente integrate, la principale variabile per la definizione del prezzo di vendita del bitume è rappresentata dal costo di trasferimento interno del bitume dalla raffineria alla divisione commerciale, definito attraverso specifiche formule che valorizzano il greggio utilizzato e/o stimano il costo opportunità di produrre bitume, considerando le quotazioni Platt's dell'olio combustibile pesante e del gasolio da riscaldamento²⁷.

39. Dette formule possono essere poi maggiorate o diminuite di un fattore, il "*location factor*" che è diverso a seconda dell'eccesso di domanda/offerta dell'area tributaria. Anche in caso di compravendita di bitume tra società petrolifere, la formula della definizione del prezzo è indicizzata alle quotazioni internazionali dell'olio combustibile e del gasolio per riscaldamento²⁸.

40. Alcune società hanno fatto presente che, per motivi legati alla specifica modalità di acquisto e lavorazione della materia prima, i costi influenzano i prezzi solo con un certo ritardo. In particolare, ERG e TOTAL hanno sottolineato che il valore di riferimento dei prodotti petroliferi che rileva per la determinazione del costo del bitume è quello del momento in cui si effettua la programmazione della produzione, il che accade due-tre mesi prima della vendita. Per questo motivo, esisterebbe un ritardo temporale tra l'andamento delle due variabili connaturato alle stesse modalità produttive dell'attività in questione. Si osserva, tuttavia, che questa argomentazione non è stata specificatamente sollevata dalle altre Parti del procedimento.

41. Nel corso delle audizioni e nelle risposte alle richieste di informazioni, le Parti hanno inoltre posto in evidenza l'esistenza anche di altri elementi che concorrono alla determinazione dei prezzi di vendita del bitume, tra cui in particolare: l'andamento della domanda (stagionalità e livello degli investimenti da parte degli enti pubblici ed autostradali), la disponibilità di prodotto sul mercato, la tipologia del cliente (dimensioni, zona di operatività, affidabilità/solvibilità), la situazione e il livello degli stoccati, l'andamento effettivo delle vendite (ritiri). Alcune società²⁹ risultano avvalersi anche della pubblicazione settimanale di Argus³⁰ che riporta l'andamento dei prezzi del bitume a livello mondiale e europeo, compresa l'Italia.

²⁷ *[In particolare, un prezzo di cessione interno tra la divisione che produce il bitume e quella che lo commercializza è presente in ENI, ERG, ESSO e TOTAL.]*

²⁸ *[Ad esempio, per SHELL, che non produce bitume ma acquista la totalità del proprio fabbisogno da TOTAL e da ERG, il prezzo di acquisto è definito dalla media mensile, per il mese corrente, ottenuta da una formula indicizzata al Platt's dell'olio combustibile e del gasolio per riscaldamento (doc. 364).]*

²⁹ *[Ci si riferisce, in particolare, a [omissis].]*

³⁰ *[Argus è una società britannica, fondata nel 1970, con sede a Londra e uffici a Mosca, Washington, Houston, Singapore, Tokyo, Beijing, New York, Kiev, Sydney, Astana, Portland, Johannesburg e Dubai, nonché personale in presente in Germania, Francia, Nigeria, Sudafrica, Venezuela, Argentina e Cile. Argus fornisce analisi, consulenze, ricerche e dati di mercato per i settori del petrolio grezzo, dei prodotti petroliferi, del gas naturale, del GPL, del carbone, dell'elettricità, delle biomasse e dei biocarburanti.]*

42. Dalla documentazione acquisita nel corso delle ispezioni è emersa, altresì, la considerazione nella definizione dei prezzi di vendita delle prevalenti condizioni commerciali del mercato di riferimento. Al riguardo, come verrà illustrato in dettaglio nel paragrafo seguente, il settore risulta infatti caratterizzato da una notevole trasparenza delle politiche di prezzo praticate dalle Parti alla clientela.

IV.d. Le evidenze agli atti del procedimento

IV.d.1 La trasparenza delle condizioni commerciali

43. Dalla documentazione agli atti è emerso che le imprese produttrici di bitume sono a conoscenza delle reciproche decisioni di prezzo e, almeno parzialmente, delle rispettive condizioni di approvvigionamento del bitume. Ciò avviene per due ordini di motivazioni: da un lato, i responsabili commerciali del bitume delle Parti contattano o vengono contattati dai singoli clienti/rivenditori, che riportano informazioni sui prezzi praticati dalla concorrenza (attività di *market intelligence*); dall'altro, le stesse società sono legate da una pluralità di rapporti commerciali nei quali si alternano, di volta in volta, nel ruolo di fornitori e di acquirenti.

44. Con specifico riferimento alla trasparenza delle condizioni di prezzo, da vari documenti acquisiti nel corso delle ispezioni presso le sedi delle società IES, ESSO, TOTAL, API, ENI, IPLOM, risulta un'intensa attività di *market intelligence* svolta attraverso clienti e/o rivenditori, finalizzata alla conoscenza delle condizioni di prezzo *spot* praticate e, in alcuni casi, delle quantità prodotte dalle imprese concorrenti.

45. In particolare, presso IES è stata rinvenuta una serie di e-mail interne nelle quali il responsabile per il bitume illustra al direttore commerciale le condizioni di prezzo che sarebbero state praticate per le consegne effettuate lo stesso giorno o il giorno successivo rispettivamente da *[omissis]*³¹, specificando che tali informazioni sono state *"assunte tramite varie telefonate alla clientela"*³². Nel corso dell'audizione, IES ha precisato che, stante la presenza di quotazioni di prezzo quotidiane/settimanali, è la stessa clientela a fornire ai responsabili vendite bitume l'indicazione sull'evoluzione e i *trend* dell'offerta e della domanda³³.

46. E-mail e appunti manoscritti contenenti informazioni sulla politica commerciale dei concorrenti sono state rinvenuti presso ESSO³⁴ e API³⁵, con riferimento sia alle quantità, sia ai prezzi praticati alla clientela il giorno precedente e/o successivo da altre Parti del procedimento (tra cui, in particolare, *[omissis]*). Anche IPLOM ha dichiarato che le condizioni di prezzo praticate dai concorrenti vengono comunicate dai rivenditori.³⁶

47. A rafforzare la trasparenza dei prezzi praticati vi è anche la circostanza che la maggior parte delle società vende bitume *ex-raffineria* perlopiù a pochi rivenditori.

48. Dalla documentazione agli atti emerge, in secondo luogo, una significativa trasparenza in relazione ai costi di approvvigionamento del bitume, a motivo dell'esistenza di una pluralità di rapporti commerciali tra le Parti (conti lavorazione, contratti di fornitura e/o di compravendita di prodotto).

49. La società ALMA, ad esempio, risulta aver intrattenuto nel periodo 2008-2010 rapporti commerciali con API³⁷, per la quale produce in conto lavorazione, nonché con TOTAL³⁸, IES³⁹ e

31 *[Cfr. docc. da 272 a 280.]*

32 *[Doc. 272.]*

33 *[Doc. 480.]*

34 *[Cfr. docc. 185, 186, 188, 232, 235, 255, 256, 260, 264.]*

35 *[Cfr. docc. 66, 73.]*

36 *[Doc. 289.]*

37 *[omissis] mila tonn. nel 2007, [omissis] mila nel 2008 e [omissis] mila nel 2009 (docc. 38, 376).*

38 *[omissis] mila tonn. nel 2007, [omissis] mila nel 2008 e [omissis] mila nel 2009 (docc. 38, 52, 53, 376).*

[omissis]⁴⁰. ENI, per parte sua, ha acquistato bitume [omissis] da IPLOM fino al mese di aprile 2008⁴¹. Sempre nel 2008, IPLOM ha rifornito, oltre che ENI, anche [omissis]⁴². IES ha un contratto di fornitura con [omissis], società controllata da [omissis]⁴³. [omissis] è rifornita anche da ESSO⁴⁴. Nel 2008, infine, Medioliom, società controllata da ESSO, risulta aver acquistato bitume anche da [omissis]⁴⁵. SHELL ha acquistato la totalità del suo fabbisogno di bitume da ERG e TOTAL attraverso due contratti con formula di prezzo indicizzata⁴⁶.

50. Nel corso degli accertamenti ispettivi presso IPLOM sono state acquisite evidenze di una serie di incontri bilaterali, avvenuti negli anni 2007-2009, tra il responsabile commerciale del bitume di tale società e le persone che al tempo ricoprivano la medesima funzione in ENI e IES⁴⁷. Nel corso delle audizioni, le società coinvolte hanno dichiarato che tali incontri erano principalmente motivati dall'esigenza di risolvere alcune problematiche insorte nell'esecuzione di contratti di fornitura di bitume⁴⁸.

IV.d.2 L'andamento dei prezzi e delle quotazioni di riferimento

51. Il presente procedimento ha preso le mosse dalla osservazione dell'andamento parallelo del prezzo del bitume praticato dalle Parti e dalla constatazione dell'apertura di una forbice, intorno alla metà del 2008, tra la curva che rappresenta l'andamento della quotazione Platt's dell'olio combustibile e quella che rappresenta il prezzo del bitume. Tali fenomeni risultano sostanzialmente confermati dalle risultanze istruttorie.

a) Il disallineamento tra quotazione di riferimento e prezzi praticati

52. Nelle elaborazioni effettuate in fase preistruttoria si era utilizzata la curva della quotazione dell'olio combustibile come riferimento per approssimare il valore del bitume. Nel corso dell'istruttoria è stato accertato che, in effetti, le società petrolifere per individuare il costo del bitume utilizzano delle formule che oltre alla quotazione dell'olio combustibile comprendono anche quella del gasolio. In ogni caso, in tutte le formule per la definizione del prezzo del bitume esaminate, il peso assunto dalla quotazione dell'olio combustibile è notevolmente maggiore di quello relativo al gasolio (sino a tre-quattro volte maggiore)⁴⁹. Si può pertanto concludere che, come peraltro affermato da API, *"usare come riferimento la sola quotazione dell'olio combustibile potrebbe effettivamente non fare una grande differenza"*⁵⁰.

53. Tale conclusione è confermata dalla elaborazione grafica che segue, riportata nella Figura 3, costruita considerando, oltre alla quotazione Platt's dell'olio combustibile 3,5% (come nel provvedimento di avvio), anche due curve rappresentative di due formule basate sia sull'olio

39 [Nel 2009 IES ha avuto un conto compensazione con ALMA (doc. 43). Nello stesso anno ALMA ha prodotto bitume per IES e API (doc. 49).]

40 [Con la quale dai docc. 46, 47, 48 risultano acquisti reciproci di bitume per il mercato estero negli anni 2009 e 2010.]

41 [Docc. 22, 289.]

42 [Doc. 291.]

43 [Doc. 270.]

44 [Docc. 183, 187, 197, 201, 208, 213, 217.]

45 [Doc. 348.]

46 [Doc. 364.]

47 [Docc. 297, 298, 299. Dalla documentazione agli atti, risulta che le occasioni di incontro sono state particolarmente frequenti nel 2008, con evidenze di almeno 10 incontri tra IPLOM e ENI e 8 tra IPLOM e IES.]

48 [Docc. 480 e 502.]


49 [Secondo ESSO la quotazione dell'olio combustibile pesa per circa il [omissis] sul totale della formula.]

50 [Cfr. Verbale audizione API (doc. 468).]

combustibile, sia sul gasolio, con pesi differenti⁵¹. Dalla figura emerge chiaramente che anche utilizzando la sola quotazione dell'olio combustibile si ottiene una rappresentazione attendibile dell'andamento delle formule di costo. In particolare, con riferimento all'apertura di una forbice nella seconda metà del 2008 tra i prezzi praticati dalle Parti e la curva che rappresenta i costi, si può concludere che il fenomeno è addirittura più evidente se si utilizzano per questi ultimi le formule e non solo la serie della quotazione dell'olio combustibile.

⁵¹ *[Dalle risultanze istruttorie è, infatti, emerso che una indicazione del costo virtuale di produzione del bitume è ottenuta da una formula che considera le quotazioni internazionali Platt's dell'olio combustibile 3,5% (con segno positivo) e del gasolio 0,2 (con segno negativo), pesate con coefficienti generalmente costanti.]*

Figura 3: Confronto dei prezzi medi ponderati delle Parti con la quotazione Platt's dell'olio combustibile al 3,5% e due formule che considerano la quotazione Platt's del gasolio 0,2.



Fonte: Elaborazioni dell'Autorità su dati forniti dalle Parti (docc. 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 23), versione non confidenziale dei dati nei docc. 463, 472, 479, 486, 487, 499.

b) Il mantenimento del parallelismo dei prezzi praticati dalle Parti

54. Un importante elemento dell'ipotesi istruttoria era rappresentato dal parallelismo e dalla sostanziale coerenza dei prezzi praticati dalle Parti. Nel corso del procedimento è stato possibile circostanziare ulteriormente tali fenomeni, anche in considerazione delle obiezioni avanzate da alcune delle Parti che hanno posto in evidenza come tra il prezzo più alto e quello più basso ci fossero differenze anche significative, sottolineando inoltre come il grado di dispersione dei prezzi sarebbe persino aumentato nella seconda metà del 2008⁵².

55. In particolare, l'istruttoria ha consentito di evidenziare che le due imprese che contribuiscono maggiormente ad aumentare la dispersione dei prezzi sono in effetti i due operatori residuali (ALMA e SHELL), ognuno dei quali copre non più dell'1% del totale del mercato. Escludendo queste due società, la differenza tra prezzo minimo e massimo si riduce significativamente (cfr. Figura 4). Allo stesso modo, come si può rilevare dal grafico rappresentato nella Figura 5, l'esclusione delle curve di ALMA e SHELL appiattisce notevolmente la curva della deviazione standard dei prezzi praticati dalle Parti. Detta curva raggiunge effettivamente un massimo a cavallo tra 2008 e 2009, nell'ambito di una oscillazione che appare però sostanzialmente del medesimo ordine di grandezza di quelle che l'hanno preceduta.

⁵² *[Doc. 475.]*

Figura 4: Differenza tra prezzo massimo e prezzo minimo





Figura 5: Deviazione standard dei prezzi delle Parti



Fonte: Elaborazioni dell'Autorità su dati forniti dalle Parti (docc. 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 23) . La deviazione standard è stata ottenuta escludendo i dati di ALMA SHELL contenuti nei file dei dati preistruttori.

IV.e. Le argomentazioni delle Parti

56. Le Parti hanno affrontato, nel corso delle audizioni nonché nelle risposte alle richieste di informazioni, le principali questioni oggetto di accertamento nell'ambito del procedimento istruttorio. In particolare, le osservazioni presentate possono essere ricondotte ad argomentazioni concernenti: i) le motivazioni di natura strutturale/economica idonee a spiegare l'apertura della forbice tra la quotazione Platt's dell'olio combustibile e i prezzi di vendita; ii) la mancanza di parallelismo nei prezzi di vendita delle Parti.

IV.e.1 Motivazioni di natura strutturale/economica idonee a spiegare l'apertura della forbice tra la quotazione Platt's dell'olio combustibile e i prezzi di vendita

57. Nel corso delle audizioni, le Parti hanno dato diversi ordini di motivazioni che avrebbero, nel complesso, determinato la discontinuità tra andamento della quotazione internazionale dell'olio combustibile e i prezzi di vendita del bitume nella seconda metà del 2008, che a giudizio delle stesse spiegherebbero la sostanziale tenuta dei prezzi di vendita in modo alternativo rispetto all'ipotesi di una collusione. Al riguardo, le spiegazioni fornite hanno per lo più riguardato i seguenti aspetti, sia di contesto generale sia specifici delle singole imprese: a) inattendibilità della quotazione Platt's dell'olio combustibile quale indicatore di costo per la definizione del prezzo di vendita del bitume; b) situazione di assoluta incertezza del contesto di riferimento dovuta al crollo inaspettato delle quotazioni Platt's che avrebbe accentuato fenomeni di isteresi dei prezzi che tipicamente caratterizzano i prodotti petroliferi; c) circostanze contingenti di carenza di prodotto; d) andamento relativamente vivace della domanda; e) crescita dell'esposizione creditizia della clientela finale dovuta alla crisi finanziaria; f) relativa rigidità nelle scelte produttive riguardanti il bitume; g) necessità di recuperare i margini in sofferenza della prima metà del 2008.

58. In via preliminare, alcune Parti hanno sostenuto che la quotazione Platt's dell'olio combustibile non rappresenterebbe un adeguato indicatore di costo per la definizione del prezzo di vendita del bitume. In particolare, tale quotazione non è specifica del prodotto bitume, ma di un prodotto differente, l'olio combustibile, che risente anche di dinamiche speculative. Inoltre, risulta che alcune Parti definiscono un prezzo interno di vendita del bitume, dalla raffineria al settore commerciale, basato su una formula, che riflette la produzione virtuale di bitume attraverso l'estrazione di gasolio dall'olio combustibile⁵³.

59. La quasi totalità delle vendite di bitume stradale in Italia sono realizzate sulla base di ordinativi e acquisti *spot*. Alcune Parti hanno evidenziato che le variazioni della quotazione dell'olio combustibile in ascesa o in discesa non sono immediatamente riprese dall'andamento dei prezzi *spot* del bitume che non tengono conto di variabili di lungo termine (API, IPLOM, IES). La quotazione Platt's dell'olio combustibile sarebbe piuttosto da interpretare quale indice di natura industriale, suscettibile semmai di fornire unicamente un'indicazione di medio/lungo periodo.

60. La totalità delle Parti ha sottolineato l'assoluta eccezionalità e imprevedibilità nell'andamento delle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi venutasi a determinare nel corso del 2008. In particolare, quel periodo è stato caratterizzato da variazioni nei prezzi di mercato del greggio (da 97 dollari al barile di inizio 2008 fino a un massimo di 144 dollari a metà luglio, per poi precipitare in cinque mesi fino ai 33 dollari del 24 dicembre 2008) che non hanno riscontro per entità e durata nella storia dei corsi petroliferi. La significatività di tali variazioni e la loro imprevedibilità avrebbero determinato una fase transitoria del tutto anomala di assoluta incertezza sui futuri andamenti del mercato, con la possibilità che il prezzo del petrolio scendesse ulteriormente o rimbalzasse ai valori precedenti. Tali eventi avrebbero concorso a influenzare la dinamica dei prezzi di vendita del bitume, accentuando fenomeni di isteresi nell'adattamento degli stessi prezzi alle quotazioni internazionali sottostanti.

61. In altri termini, è stato posto in evidenza come la correlazione tra prezzi di vendita del bitume e andamento Platt's dell'olio combustibile ha una sua validità unicamente nei periodi in cui le quotazioni internazionali hanno andamenti stabili e, dunque, sostanzialmente prevedibili. Laddove, invece, si verificano anomalie negli andamenti delle quotazioni internazionali, come nel caso del crollo di quelle dell'olio combustibile verificatosi nella seconda metà del 2008, tale correlazione viene meno (IPLOM, IES, ESSO). In ogni caso, fenomeni analoghi si sono verificati anche in altri paesi europei e non possono pertanto essere interpretati di per sé quali evidenza di una pratica collusiva (IES, TOTAL, ESSO).

62. Inoltre, la seconda metà del 2008 è stata caratterizzata da una situazione contingente di carenza di prodotto, conseguente a fermi di raffineria. Al riguardo, IPLOM ha fatto presente che l'incendio occorso alla raffineria di Busalla il 31 luglio 2008 ha comportato il fermo dell'attività di raffinazione per quindici giorni e, in conseguenza di tale evento, minori disponibilità di prodotto. In particolare, nel mese di agosto, la società non ha potuto realizzare scorte di prodotto da utilizzare nel mese di settembre, soffrendo una temporanea carenza di prodotto. Anche ESSO ha lamentato una limitata disponibilità di prodotto a motivo di *[omissis]*⁵⁴. Analogamente, ERG e TOTAL hanno posto in evidenza il verificarsi da settembre a novembre 2008 di una situazione straordinaria di corto di produzione per la fermata in successione di importanti raffinerie (tra cui, *[omissis]*). In particolare, Sarpom è stata chiusa per tutto il mese di ottobre e la prima settimana di novembre per una manutenzione programmata. Quattro delle cinque raffinerie, localizzate nell'area Nord-ovest del paese, hanno fatto mancare un quantitativo pari a circa *[omissis]* KTons,

⁵³ *[Doc. 103, 372, 475, 493, 494.]*

⁵⁴ *[Cfr. verbale audizione ESSO (doc. 475).]*

che rappresenterebbe il *[omissis]* della domanda del periodo⁵⁵. Una situazione di scarsità del prodotto, soprattutto nell'area del Nord, è stata ribadita anche da ENI⁵⁶.

63. Alcune Parti (TOTAL, IES, ALMA) hanno sottolineato che i mesi da settembre a ottobre 2008 sono stati, inoltre, caratterizzati da una domanda particolarmente vivace, in considerazione del perdurare della bella stagione. Con specifico riferimento all'area tributaria della raffineria di Roma, ERG ha fatto presente che, sempre nei mesi di settembre e ottobre 2008, si è verificato un picco inatteso di domanda, principalmente dovuto al forte incremento di lavori pubblici stradali nell'hinterland romano⁵⁷. Nel complesso, dunque, almeno nel bimestre settembre-ottobre 2008, l'eccesso di domanda di bitume, resa ancora più evidente dalle richiamate chiusure di alcune raffinerie, avrebbe fatto venire meno l'esigenza di ridurre i prezzi, considerato che il mercato assorbiva i prezzi praticati e le quantità venivano ritirate⁵⁸.

64. Altre Parti (ERG, TOTAL, ESSO) hanno posto in evidenza gli effetti negativi, sia di contesto che specifici alla singola impresa, derivanti dall'acuirsi della crisi finanziaria. Nella seconda metà del 2008, le notizie di rischi di *default* delle banche costituivano un ulteriore elemento di incertezza, che si ripercuoteva anche sulle quotazioni delle *commodities* petrolifere. A livello micro, la crescita esponenziale dell'esposizione creditizia dei clienti finali dovuta alla crisi finanziaria rendeva particolarmente rischiose strategie che avrebbero comportato un incremento della produzione.

65. Un ulteriore fattore che spiegherebbe fenomeni di isteresi nell'adattamento dei prezzi alle quotazioni di riferimento è rappresentato dalla relativa rigidità nelle scelte di produzione riguardanti il bitume (ERG, TOTAL). Al riguardo, a giudizio di ERG, tali scelte sono sostanzialmente libere in sede di programmazione. Tuttavia, a valle della scelta sulla quantità da produrre, l'offerta diventa rigida per il periodo cui si riferisce la programmazione. In particolare, la scelta e l'acquisto di greggi idonei alla produzione di bitume vengono effettuate circa 2 mesi prima dell'effettiva produzione⁵⁹. Le scelte produttive vengono infatti programmate a monte, in funzione delle previsioni circa la domanda del prodotto. Il quantitativo disponibile per la vendita è dunque dato, senza margine di aggiustamenti nel breve periodo, né in corrispondenza di crescita della domanda, né per il caso contrario (salvo la possibilità, nella seconda ipotesi, di stoccaggio del prodotto, ove sussistano impianti che lo consentono). Pertanto, se si decide di produrre bitume, bisogna prevedere le condizioni di vendita (domanda e prezzi) con almeno due mesi di anticipo in modo da fissare gli *economics* della lavorazione, con possibilità pratica di correggere la produzione in vista di oscillazioni e opportunità di mercato limitata alle quantità di stoccaggio disponibile per il greggio e il prodotto finito. Sarebbe dunque connaturato alle stesse modalità di funzionamento del processo produttivo un "effetto timing" di adeguamento del prezzo di vendita alla quotazione della materia prima⁶⁰.

66. La necessità di recuperare, nella seconda metà del 2008, le perdite sui margini sofferte da alcune imprese (*[omissis]*) nei primi mesi del medesimo anno ha rappresentato un'altra motivazione del mancato tempestivo adeguamento dei prezzi di vendita del bitume alla discesa della quotazione internazionale di riferimento.

67. Infine, alcune Parti hanno riportato problematiche specifiche delle singole realtà aziendali. In particolare, API ha affermato che la riduzione dei prezzi di riferimento influisce negativamente sul valore inventariale delle scorte (quando il prezzo di riferimento del bitume diminuisce il valore della scorta operativa si deprezza), determinando una perdita inventariale. Ciò avrebbe contribuito all'adozione di politiche di prezzo non aggressive nella seconda metà del 2008. ALMA ha invece contestato l'effettivo verificarsi della divaricazione tra quotazione Platt's dell'olio combustibile e dei prezzi medi praticati dalla stessa società ai principali clienti di bitume stradale, ad eccezione del mese di settembre 2008⁶¹. Per quanto riguarda specificatamente SHELL, l'apertura della forbice tra il prezzo *spot* del bitume e la quotazione Platt's dell'olio combustibile sarebbe conseguenza *[omissis]*⁶².

IV.e.2 Mancanza di un presunto parallelismo nei prezzi di vendita delle Parti

68. Alcune società hanno contestato l'esistenza di un parallelismo nei prezzi di vendita del bitume praticati dalle Parti, ponendo in evidenza che dallo stesso grafico riportato nel provvedimento di avvio emergerebbero significative differenze sia nel livello dei prezzi, sia nell'andamento delle curve. In particolare, ESSO ha osservato che lo *spread* tra i

⁵⁵ *[Cfr. verbali audizione TOTAL e ERG (docc. 493 e 494).]*

⁵⁶ *[Cfr. Verbale audizione ENI (doc. 502).]*

⁵⁷ *[Cfr. verbale audizione ERG (doc. 494).]*

⁵⁸ *[Tuttavia, altre Parti (ESSO) hanno invece affermato che per effetto della crisi finanziaria della seconda metà del 2008, l'attività relativa ai lavori stradali ha subito una forte diminuzione e la domanda risultava sensibilmente diminuita (doc. 475).]*

⁵⁹ *[Il bitume risulta infatti dalla raffinazione di greggio ad alto tenore di zolfo di qualità particolare. Sul mercato è disponibile un numero limitato di tipi di greggio rispondenti a questa caratteristica (ad esempio Arabian Heavy, Iranian Heavy e Soudie). Tutte le altre qualità di greggio a più alta redditività si prestano alla produzione di bitume solo attraverso la miscelazione con i suddetti tre greggi e a prezzo di una significativa penalizzazione economica.]*

⁶⁰ *[Cfr. verbale audizione ERG (doc. 494).]*

⁶¹ *[Cfr. verbale audizione ALMA (doc. 470).]*

⁶² *[Cfr. verbale audizione SHELL (doc. 485).]*

prezzi delle Parti è sempre stato rilevante⁶³. Peraltro, nella seconda metà del 2008 non si sarebbe verificata alcuna riduzione del grado di dispersione degli stessi prezzi che, anzi, sarebbe persino aumentato, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare in caso di collusione⁶⁴. Anche la tempistica, così come la direzione e il valore delle variazioni dei prezzi praticate dalle parti, risulterebbero alquanto differenziate.

69. Anche TOTAL ha rappresentato che, nel periodo oggetto di accertamento, i prezzi praticati dalle nove società divergevano anche in misura significativa⁶⁵. Al riguardo, la società ha posto in evidenza che le differenze tra prezzo minimo e prezzo massimo risultavano: nel periodo gennaio/luglio 2007, pari a circa [omissis] euro a tonnellata (20-25% del prezzo totale); nel gennaio 2008, pari a circa [omissis] euro a tonnellata per arrivare fino a [omissis] euro a tonnellata nel luglio 2008 (ancora il 25% del prezzo totale, essendo quest'ultimo nel frattempo aumentato); da settembre a dicembre 2008, il delta si è attestato intorno ai [omissis] euro a tonnellata, anche se in alcuni casi era più elevato. Tali differenze tra prezzi minimi e massimi praticati dalle società dimostrerebbero, a giudizio di TOTAL, l'assenza di un parallelismo dal quale poter inferire l'esistenza di un disegno collusivo.

V. VALUTAZIONI

V.a. Premessa

70. L'istruttoria è stata avviata al fine di verificare la sussistenza di comportamenti restrittivi della concorrenza, in violazione dell'articolo 101 TFUE, consistenti in un coordinamento delle strategie commerciali tra le nove società petrolifere che commercializzano bitume stradale ex-raffineria, quanto meno a partire dalla seconda metà del 2008, volto alla determinazione congiunta del livello dei prezzi del bitume e/o ad una compartimentazione dei mercati. In particolare, il procedimento è stato avviato perché una prima analisi preistruttoria non aveva consentito di fornire spiegazioni alternative rispetto ad un'ipotesi di collusione di un andamento dei prezzi di vendita del bitume delle nove società che, nella seconda metà del 2008, non seguiva integralmente la caduta nella quotazione della materia prima di riferimento ma se ne discostava, mantenendo tra loro un forte parallelismo.

V.b. Gli esiti del mercato nella seconda metà del 2008

71. L'istruttoria ha, nella sostanza, confermato che a partire dalla metà del 2008, in corrispondenza di una brusca caduta delle quotazioni di riferimento, tutti gli operatori del mercato del bitume attivi in Italia hanno smesso di praticare prezzi direttamente coerenti con l'andamento delle medesime quotazioni, mantenendosi al di sopra di quanto le stesse avrebbero consentito e generando così dei margini addizionali rispetto a quanto si era verificato nei mesi precedenti. Le obiezioni avanzate dalle Parti in merito all'assenza di un effettivo parallelismo o alla scarsa significatività della quotazione Platt's dell'olio combustibile come quotazione di riferimento non risultano infatti del tutto convincenti, alla luce degli approfondimenti e delle elaborazioni compiute.

72. Da un lato, infatti, la maggior parte dell'evidenziato disallineamento nel comportamento di prezzo è riconducibile all'operato delle società minori, che coprono ognuna meno dell'1% del mercato. D'altra parte, l'oggetto di contestazione del provvedimento di avvio non era, di per sé, il parallelismo di lungo periodo nell'andamento delle curve di prezzo, quanto piuttosto l'osservata simmetria nella risposta delle Parti all'andamento decrescente della quotazione Platt's dell'olio combustibile. Pertanto, ciò che in questa sede maggiormente rileva ai fini della valutazione concorrenziale del fenomeno osservato è il mantenimento del parallelismo delle curve di prezzo in relazione all'apertura della forbice e non, in senso assoluto, le differenze di lungo periodo tra i prezzi praticati dalle Parti.

73. Dall'altro, la quotazione Platt's dell'olio combustibile è risultata rappresentare una parte preponderante nelle formule di costo utilizzate dai produttori di bitume, tanto che, per stessa ammissione di una delle Parti, l'utilizzo della stessa come quotazione di riferimento per valutazioni del tipo di quelle effettuate nel provvedimento di avvio non è suscettibile di generare effettive distorsioni.

74. Né risultano del tutto convincenti le argomentazioni volte a spiegare l'esistenza di fenomeni di isteresi nell'adattamento dei prezzi del bitume alle quotazioni internazionali di riferimento in base delle caratteristiche tipiche del processo produttivo di questo prodotto, quali ad esempio le specifiche modalità di programmazione della produzione che, secondo alcune delle Parti, vincolerebbero la quantità e i costi del prodotto non tanto alle condizioni correnti delle quotazioni di riferimento quanto, al massimo, a quelle del momento in cui è stata effettuata la programmazione, in genere in anticipo di almeno due mesi rispetto alla fase della commercializzazione del bitume. Non solo, infatti, questa argomentazione di tipo "industriale" non è stata avanzata da tutte le Parti, ma essa non appare neppure in grado di spiegare come mai per lunghi periodi, come ad esempio la prima metà del 2008, i prezzi sono invece variati di conserva con le quotazioni correnti dei prodotti petroliferi.

75. La scelta dei prezzi da praticare in risposta alla variazione delle quotazioni di riferimento appare pertanto del tutto rimessa alla valutazione delle singole Parti, in risposta, oltre che all'andamento dei costi, alle più generali condizioni del

⁶³ [Al riguardo, secondo quanto rappresentato da ESSO, la media della differenza tra prezzo massimo e prezzo minimo è stata di: circa 47€/ton nel 2007, 63€/ton nella prima metà del 2008, 60€/ton nella seconda metà del 2008 e di 50€/ton nel 2009 (doc. 475).]

⁶⁴ [A giudizio di ESSO, nella seconda metà del 2008, il differenziale di prezzo tra le Parti è stato pari a circa il 18% (doc. 475).]

⁶⁵ [Cfr. doc. 493.]

mercato. In linea di principio, pertanto, tali scelte avrebbero potuto essere il risultato di una concertazione, e gli esiti osservati del mercato sarebbero potuti essere coerenti, in astratto, con tale ipotesi.

V.c. Considerazioni in merito all'osservato parallelismo: esistenza di spiegazioni alternative

76. Nel caso in esame si evidenzia come dalla documentazione acquisita nella fase istruttoria non siano emerse evidenze dirette che possano rilevare ai fini della dimostrazione dell'esistenza di una concertazione ai sensi dell'articolo 101 TFUE. In particolare, nel corso degli accertamenti ispettivi non è stata rinvenuta alcuna prova documentale diretta da cui poter evincere la conclusione di accordi e/o pratiche concordate tese a coordinare le strategie commerciali tra le nove Parti del procedimento volte alla fissazione congiunta dei prezzi di vendita del bitume e/o alla compartimentazione dei mercati.

77. In assenza di elementi documentali che provino direttamente la concertazione tra gli operatori, e proprio in ragione della rarità dell'acquisizione di una prova piena⁶⁶, la dimostrazione dell'alterazione concorrenziale può anche ricavarsi da comportamenti che costituiscano un complesso di indizi seri, precisi e concordanti di una previa concertazione. Nel caso di specie, tuttavia, dalle risultanze istruttorie non sono emersi elementi indiziari cosiddetti "esogeni"⁶⁷, ovvero riscontri esterni circa l'intervento di un'intesa illecita, quali contatti e, soprattutto, scambi di informazioni, rivelatori di una concertazione e di una collaborazione anomala, in quanto non altrimenti spiegabili in un contesto di effettivo confronto concorrenziale.

78. Al riguardo, l'unico elemento indiziario agli atti è rappresentato dagli incontri tra i responsabili commerciali del bitume di alcune delle Parti, in particolare IPLOM, ENI e IES. Tali incontri, tuttavia, oltre a coinvolgere solo un numero limitato delle società Parti nel procedimento, sono risultati di natura esclusivamente bilaterale e appaiono comunque riconducibili a rapporti commerciali effettivamente in essere tra le Parti coinvolte. In particolare, l'istruttoria ha consentito di accertare, così come affermato dalle stesse società, che nel corso del 2008 IPLOM ha effettivamente intrattenuto contratti di fornitura con ENI e IES, che potevano giustificare l'esistenza di occasioni di incontro tra i responsabili del business.

79. In base ad un principio consolidato della giurisprudenza nazionale e comunitaria, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, quali indizi gravi, precisi e concordanti, "il parallelismo può essere considerato di per sé sintomatico di una condotta illecita sul versante soggettivo solo ove non sia configurabile una spiegazione alternativa capace di inquadrare le condotte parallele come razionali ed autonome scelte imprenditoriali, fisiologicamente condizionate dalla previsione dell'altrui possibile risposta ad un'iniziativa differenziatrice"⁶⁸.

80. In presenza, come nel caso di specie, di un parallelismo dei comportamenti, ma non di ulteriori elementi di riscontro, la dimostrazione circa la sussistenza di una eventuale condotta illecita "si concreta nella prova logica (il cui onere incombe all'Autorità) rappresentata dall'impossibilità di dare una diversa spiegazione alle condotte poste in essere dagli operatori commerciali capace di collegare sotto un profilo di consequenzialità logica la situazione di mercato alle normali scelte imprenditoriali"⁶⁹. In altri termini, "un parallelismo consapevole delle condotte tenute da imprese, anche operanti in un mercato oligopolistico, di per sé lecito, può essere considerato come frutto di un'intesa anticoncorrenziale (...) ove sia impossibile spiegare alternativamente la condotta parallela come frutto plausibile delle iniziative imprenditoriali e, in tal caso, l'onere dell'impossibilità di spiegazioni alternative grava sull'Autorità precedente, ovvero anche per la presenza di elementi indiziari esogeni, quali contatti e scambi di informazioni, rivelatori di una concertazione e di una collaborazione anomala e, in tal caso, l'onere probatorio di spiegare la razionalità della condotta grava sulle imprese"⁷⁰.

81. È, pertanto, necessario procedere ad una valutazione delle circostanze che hanno condotto alla situazione osservata, ovvero il mantenimento del parallelismo nelle curve dei prezzi praticati dalle nove società nel discostarsi dalla quotazione internazionale dell'olio combustibile, al fine di verificare l'eventuale esistenza di spiegazioni alternative rispetto all'ipotesi della collusione formulata nel provvedimento di avvio. In merito, le risultanze istruttorie hanno consentito di individuare alcune circostanze rilevanti, sia con riferimento alle caratteristiche del settore sia relativamente alle condizioni congiunturali del periodo in esame.

82. Dalle risultanze istruttorie sono emersi nuovi elementi conoscitivi, caratterizzanti del settore, che danno conto dell'esistenza di una diffusa trasparenza del mercato relativamente sia alle decisioni di prezzo (e in misura minore delle quantità prodotte) delle imprese concorrenti, esito di un'intensa (e legittima) attività di *market intelligence* svolta dai

⁶⁶ [Inter alia, Consiglio di Stato, 17 gennaio 2008, n. 102, Prezzi del latte per l'infanzia e Consiglio di Stato, 25 marzo 2009, n. 1705 e aa., Trasporto pubblico locale.]

⁶⁷ [Inter alia, Consiglio di Stato, 8 febbraio 2008, n. 424, Jet fuel; TAR Lazio, 18 dicembre 2009, n. 13131 e n. 13134, Costa Container Lines/Sintermar-Terminal Darsena Toscana; TAR Lazio, 29 dicembre 2007, n. 11457, Produttori vernici marine; TAR Lazio 2 dicembre 2005, n. 12835, Mercato del calcestruzzo.]

⁶⁸ [Inter alia, Consiglio di Stato, 17 gennaio 2008, n. 102, Latti artificiali per l'infanzia; TAR Lazio, 14 settembre 2007, n. 8951, Compagnie Aeree-Fuel Surcharge; TAR Lazio, 26 giugno 2008, n. 6213, Mercato del calcestruzzo cellulare autoclavato.]

⁶⁹ [TAR Lazio, 2 dicembre 2009, nn. 12319 e altre, Listino prezzi della pasta; analogamente TAR Lazio 14 settembre 2007, n. 8951, Compagnie Aeree-Fuel Surcharge.]

⁷⁰ [TAR Lazio, 6 giugno 2008, n. 5578, Gare per la fornitura di dispositivi per stomia; analogamente TAR Lazio, 13 marzo 2008, 2312, Pannelli truciolari e Consiglio di Stato, 17 gennaio 2008, n. 102, Latti artificiali per l'infanzia.]

rivenditori/clienti per conto delle società, sia alla mutua conoscenza delle condizioni di approvvigionamento e dunque di costo del bitume, derivante dalla molteplicità di rapporti commerciali esistenti tra le Parti (conti lavorazione, compravendite reciproche di prodotto).

83. In un contesto di mercato oligopolistico, l'elevato grado di trasparenza delle condizioni commerciali praticate dalle società rappresenta un presupposto in grado di consentire agli operatori di adeguare i rispettivi comportamenti di prezzo anche in assenza di un esplicito coordinamento.

84. Dalle risultanze istruttorie emerge altresì, come è stato anche posto in evidenza dalle Parti, che nel 2008 si è verificata una particolare fase congiunturale transitoria e del tutto anomala, caratterizzata da oscillazioni senza precedenti nelle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi, che ha generato una assoluta incertezza sugli andamenti del mercato anche a breve termine. Inoltre, nella seconda metà del 2008 si è effettivamente verificata una situazione di carenza di prodotto sul mercato per la fermata in successione di importanti raffinerie, in conseguenza sia di manutenzioni programmate (tra cui, in particolare, *[omissis]*), sia di chiusure non programmate (incidente alla raffineria di Busalla del 31 luglio 2008 e relativo fermo dell'attività di raffinazione per quindici giorni). Al tempo stesso, la domanda di bitume, che pure sperimenta un *trend* calante di lungo periodo, ha avuto nel periodo settembre-ottobre 2008 una fase di relativa vivacità legata principalmente alla consueta ciclicità stagionale dei consumi di bitume.

85. Date queste condizioni congiunturali, appare plausibile attendersi una tendenza generalizzata al rialzo dei prezzi, anche in assenza di una esplicita concertazione tra le Parti. Nel corso del 2008, la significatività nella variazione delle quotazioni di riferimento e la loro imprevedibilità può aver indotto ad una maggiore cautela nel seguirne l'andamento al momento di valutare i costi su cui parametrare il prezzo finale del prodotto, soprattutto nella fase discendente del ciclo. In parte può aver contribuito a questo fenomeno anche la peculiare modalità di recepimento delle variazioni delle quotazioni Platt's da parte delle società petrolifere, che si basa su una media mensile, mentre i prezzi *spot* del bitume hanno cadenza generalmente settimanale. In questo modo, infatti, soprattutto all'inizio del mese, sono le aspettative sulla media mensile delle quotazioni a costituire il riferimento utilizzato quale indicatore del costo del prodotto, e l'incertezza sul protrarsi e sulla entità del crollo delle quotazioni nel secondo semestre del 2008 può aver indotto ad adottare stime della media attesa delle quotazioni errate per eccesso rispetto a quanto effettivamente si è verificato.

86. Il contemporaneo verificarsi di una ristrettezza nell'offerta del prodotto e della fase ascendente del ciclo stagionale del consumo di bitume può, inoltre, aver accentuato una pressione uniforme per tutte le società verso un rialzo dei prezzi, in un contesto caratterizzato da notevole trasparenza e quindi dalla mutua consapevolezza circa le rispettive condizioni di offerta⁷¹. D'altra parte, si deve anche considerare che la fermata della propria raffineria si traduce automaticamente in un vincolo di capacità per il produttore, per il quale viene quindi meno il principale incentivo ad una diminuzione dei prezzi, vale a dire la possibilità di espandere la propria quota di mercato.

VI. CONCLUSIONI

87. Nel complesso, le circostanze congiunturali, unitamente alla elevata trasparenza delle condizioni di vendita e di approvvigionamento del prodotto, appaiono costituire una plausibile spiegazione alternativa non censurabile all'osservata discontinuità nei comportamenti delle imprese nella seconda metà del 2008. In tal senso, non è possibile escludere che il fenomeno osservato e oggetto del presente procedimento possa essere spiegato come sommatoria di decisioni autonome dei singoli operatori, ai quali, com'è noto, non può essere precluso di adattarsi intelligentemente e reagire conseguentemente alla condotta, attuale o prevista, dei concorrenti. Pertanto, le risultanze istruttorie non consentono di dimostrare in modo univoco l'esistenza di una condotta illecita.

RITENUTO, pertanto, che alla luce degli elementi di fatto e di diritto illustrati, non sussistano le condizioni per contestare alle Parti un'intesa - sub specie di accordo e/o di pratica concordata - volta a restringere o alterare il gioco della concorrenza nei mercati della vendita all'ingrosso del bitume;

DELIBERA

che, in base alle informazioni disponibili, non sono emersi elementi che consentono di accertare che le società Alma Petroli S.p.A., Api-Anonima Petroli Italiana S.p.A., Eni S.p.A., Esso Italiana S.r.l., IES-Italiana Energia e Servizi S.p.A., Iplom S.p.A., Shell Italia S.p.A. e TotalErg S.p.A., abbiano posto in essere un'intesa in violazione dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nei mercati della vendita all'ingrosso del bitume.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*, del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente

⁷¹ *[Oltre alla trasparenza generata da clienti e rivenditori e dai reciproci rapporti di fornitura, le notizie sulle chiusure delle raffinerie vengono riportate anche nella stampa specializzata (verbali audizioni TOTAL, ERG e ENI, docc. 493, 494 e 502).]*

della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà